



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Assunto il 06/11/2025

Numero Registro Dipartimento 422

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16230 DEL 06/11/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Autorizzazione di «Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 77, 80, 85 e 88 del Regolamento Regionale N. 4/2024) - Progetto Esecutivo recante «Rimessa in coltura di un terreno saldo Art.77, Regolamento Regionale 4/2024 di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n.45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”», in agro del Comune di CERISANO [CS], località “Fasaniello”.

Richiedente: Sig.SAMMARCO Elio, (Proprietario)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

Visto,

- il Dec. Lgs.vo n. **143** del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la Legge Regionale n.° **7** del 13 maggio 1996 recante **"Norme sull'Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale"**;
- il Decreto n.° **354** del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante **"Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione"**, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. **267/2008** recante "Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico";
- la D.G.R. n. **63** del 15/02/2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la Legge Regionale n.° **6** del 23/04/2021 con la quale l'Unità Operativa Autonoma **"Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo"**, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. **253** del 09/06/2021 recante "Art. 2 Legge Regionale n.° 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti" con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l'**U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo"**, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell'art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- la Deliberazione n. **572** del 24/10/2024 **"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e. ss. mm. ii."**;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **786** del 30/12/2024 recante **"Misure per garantire la funzionalità dell'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo – Incarico Dirigente Regionale ex art. 10 del Regolamento Regionale 11/2021"** e ss. mm. ii. con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l'Ing. Domenico Maria PALLARIA all' U.O.A. **"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"**, per il relativo incarico di reggenza;
- il D.P.G.R. n. **2** del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente dell'UOA **"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"** all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- la nota Prot. REGCAL N. **466489** del 23/10/2023 con la quale viene nominata Responsabile del Procedimento per la Provincia di Cosenza la Dott.ssa Rosa BLOTTA.

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n.° **3267** ed il R. D. 16/05/1926 n.° **1126**;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. **45** **"Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale"**;
- il Regolamento della Regione Calabria N. **4/2024** **"Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale"**;
- la Legge Regionale n. **24** del 26 maggio 2023 art. 7 **"Modifiche alla Legge Regionale n. 45/2012"**;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° **34** **"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"**;
- la L. R. del 04/08/2022 n. **30** **"Disposizioni in materia di Vincolo Idrogeologico"**, e ss. mm. ed ii;
- la Legge Regionale n. **41** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto **"Legge di Stabilità Regionale 2025"**;
- la Legge Regionale n. **42** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto **"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027"**;
- la D.G.R. n. **766** del 27 dicembre 2024, recante **"Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027"** (artt. 11, 39, c. 10, Dec. Lgs.vo n. 118 - 2011);
- la D.G.R. n. **767** del 27 dicembre 2024 recante **"Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria"** per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, Dec. Lgs.vo 23/06/2011, n. 118);
- il D.Lgs 04.06.1977 n. 143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante: "assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico";

Premesso,

- che, in esito al procedimento di cui all'istanza di parte, rubricata al Protocollo Generale nr. **321629** del 12/05/2025, presentata presso il competente Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, dal Sig. **SAMMARCO Elio**, nella qualità di proprietario dei terreni, oggetto della presente istanza, presentata a supporto della richiesta finalizzata alla trasformazione dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 77, 80, 85, 88 del Regolamento Regionale 4/2024 e dell'art. 7 della L.R. 24/2023; terreni riportati in Comune di Cerisano [CS], località "Fasaniello", Foglio 7 Particella 37 estesa catastalmente Ha 00.65.70 di cui Ha 00.30.00 da destinare a rimessa in coltura terreno saldo;

Considerato,

Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione, catastalmente identificati al Foglio **7**, Particella **37**, ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in agro del Comune di **Cerisano (CS)**, località **"Fasianello"**;

- che per come spiegato ed evidenziato nella Relazione Tecnico Agronomica al paragrafo 2.2 Messa in coltura dei terreni, redatta dalla Progettista Dott. Agr. Reda Dmitry, *"il Sig. Sammarco Elio intende effettuare i lavori per la rimessa in coltura del fondo al fine di liberare la superficie invasa da vegetazione spontanea accompagnata da neoformazione di alberi di Pioppo (Populus tremuloides) e rovi non costituente bosco, previsti sulla particella 37, tutto ciò come è previsto dall'Art. 7 della legge regionale 26 Maggio 2023 n. 24 e per come previsto dall'Art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), interventi per il recupero dell'attività agricola nelle aree in cui svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica, purché venga accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 12 agosto 2023 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)"*.
- che per come spiegato ed evidenziato nella Relazione Tecnico Agronomica al paragrafo 2.3 Descrizione dei Lavori, redatta dalla Progettista Dott. Agr. Reda Dmitry *"Gli interventi che si intendono adottare mirano a ricostruire un manto erboso andando a realizzare delle lavorazioni che creino il minor impatto possibile. I lavori saranno realizzati esclusivamente all'interno dei limiti catastali e fisiografici della proprietà e dell'area delimitata. Saranno rispettate le profondità di lavorazione sempre nel rispetto del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" e di tutte le leggi e norme vigenti sul territorio, inoltre saranno regolarizzate le modalità di sgrondo delle acque attraverso la realizzazione di una rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno idrico"*.
- Che per come spiegato dal Dott. Agr. Reda Dmitry nella Perizia Agronomica *"omissis al fine di dimostrare la presenza dei criteri minimi (Art. 3 del Decreto attuativo del 12 Agosto 2021) di superficie stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulla superficie oggetto di ripristino, individuata dal Foglio 7, Particella 37. Come dimostrato dalla relazione tecnica allegata alla presente perizia, si vuole ripristinare parte della superficie (come riportato nella tabella 1) oggi invasa da rovi e Pioppi di neoformazione non costituente bosco, in superficie seminabile come dimostrato nella ortofoto qui presente che attesta la preesistenza di attività agricola pastorale preesistente secondo le disposizioni dell'articolo sopra citato - allegato Ortofoto Regione Calabria Anno 2008, Foglio 7 Particella 37"*.

costituenti il Progetto Esecutivo recante «Rimessa in coltura di un terreno saldo Art.77, Regolamento Regionale 4/2024 di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n.45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale"», in agro del Comune di **CERISANO [CS]**, località **"Fasaniello"**;

- che per come disposto dall'art. 7 **"Modifiche alla Legge 45/2012"** della Legge Regionale N. **24** del 26/05/2023 è possibile il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti nelle aree dove insistono formazioni di specie arboree e/o arbustive, compresa macchia mediterranea, insediata su superfici di qualsiasi natura e destinazione a seguito di abbandono culturale o preesistenti attività agricole, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'art. **3** del Decreto Interministeriale del 12/08/2021, Attuativo del Testo Unico Foreste e Filiera Forestale N. **34/2018**;
- che per come si evince dalla nota di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cerisano del 27.08.2025 acquisito al protocollo nr. 681084 del 17.09.2025, tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 07.08.2025 al 22.08.2025 all'Albo Pretorio del Comune di Cerisano [CS] senza osservazioni;

Visto,

- La ricevuta telematica di pagamento ente beneficiario Regione Calabria, del versamento effettuato il 24.04.2025, tramite il portale PagoPa, dal Sig. Sammarco Elio dell'importo di Euro 32,00 per diritti di segreteria e diritti di istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale, accertato con Decreto N. 13530/2025, Accertamento N. 5389/2025, Capitolo di entrata E3402002101 con il quale è stato accertato l'importo complessivo di € 87.706,91;

Dato Atto,

- che il Tecnico incaricato, ai sensi dell'art. **3** della L. R. **25/2018** ha prodotto la Dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il pagamento per le prestazioni professionali effettuate;
- che l'istante Sig. **Sammarco Elio** ha prodotto Autocertificazione Antimafia (art. 89 D. Lgs. 159/2011), invero Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio (art. 46 D.P.R. 445/2000) in cui ha dichiarato *"ai sensi*

della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Dec. Lgs.vo 159/2011 e successive modifiche e integrazioni",

- che il Sig. **Sammarco Elio** non rientra tra i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011;

Rilevato,

- che per come disposto al comma 2 dell'art. 80 del Regolamento Regionale **N.4/2024** vigente in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti ad autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, previa istanza corredata da elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato iscritto nel relativo albo professionale;
- che agli effetti del comma 1 dell'art. 80 "*Dissodamento dei terreni nudi e saldi*" del Regolamento Regionale **N.4/2024**, che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea non costituente bosco, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, sono le seguenti:
 - a) la profondità massima di lavorazione;
 - b) le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
 - c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria sui terreni con valori di pendenze superiori al 25-30% per interrompere la continuità del versante;
 - d) l'eventuale vegetazione preesistente, non costituente bosco, che deve essere tagliata ed allontanata o cippata, prima della lavorazione del terreno;
- che per come disposto al comma 2 dell'art. 67 del Regolamento Regionale N. **4/2024**, qualora si intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, ai fini della trasformazione in altra qualità di coltura e non di mero rinnovo periodico, è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione;

Dato Atto,

- Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale N. 765486 del 05 dicembre 2024;
- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Rosa BLOTTA, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

di autorizzare, con le prescrizioni di cui all'**Allegato 1**, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto art. 21 del R.D.L. n. 11126/1926, art. 7 della L.R. 24/2023 e artt. 77, 80, 85, e 88 del Regolamento Regionale N.4/2024 in vigore in Calabria, per le azioni appresso specificate previste dal Progetto Esecutivo recante «Rimessa in coltura di un terreno saldo Art.77, Regolamento Regionale 4/2024 di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n.45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale"», in agro del Comune di **CERISANO** [CS], località "**Fasaniello**"» redatto dal Progettista Dott. Agr. Reda Dmitry;

- A. Al Mutamento di destinazione d'uso di terreni ex coltivi, vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati e al ripristino della cultura agraria;
- B. All'eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante presente nell'area oggetto di intervento non costituente bosco, onde consentire il ripristino dell'originaria cultura agraria;
- C. Alla successiva lavorazione agricola di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;

il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Comune di Cerisano **Foglio 7 Particella 37** estesa catastalmente Ha 00.65.70 di cui Ha 00.30.00 (m² 3.000) da destinare a interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura.

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;

2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D. 3267/1923;
3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni di cui all'art. 81 del R.R. n. 04/24, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 100 del Regolamento medesimo, all'art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi dell'art. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento e, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate nell'Allegato 1, nonché di quanto stabilito agli artt. artt. 77, 80, 85 e 88 del R. R. N. 4/2024;

DI PROVVEDERE

- ✓ alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto delle Regolamento UE 2016/679;
- ✓ alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del Dec. Lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 2016/679;
- ✓ alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cerisano (CS) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 85 comma 3 del Regolamento Regionale N. 4/2024;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig. Sammarco Elio, nella qualità di proprietario elio.sammarco@pec.it;
- Comune di Cerisano - Ufficio Albo Pretorio comune.cerisano.cs@legalmail.it;
- Comune di Cerisano - Ufficio Tecnico comune.cerisano.cs@legalmail.it;
- Dott. Agr. Reda Dmitry [Progettista e Direttore dei Lavori] dimitryreda@pec.it;
- Nucleo Carabinieri Forestale di Cosenza fcs42755@pec.carabinieri.it;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza fcs42746@pec.carabinieri.it.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa Rosa **BLOTTA** -

Sottoscritta dal Dirigente Generale
- Ing. Domenico Maria **PALLARIA** -



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 422 del 06/11/2025

OGGETTO Autorizzazione di «Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 77, 80, 85 e 88 del Regolamento Regionale N. 4/2024) - Progetto Esecutivo recante «Rimessa in coltura di un terreno saldo Art.77, Regolamento Regionale 4/2024 di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n.45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”», in agro del Comune di CERISANO [CS], località “Fasaniello”.

Richiedente: Sig.SAMMARCO Elio, (Proprietario)

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 06/11/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)

PRESCRIZIONI

Allegato 1

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati negli allegati cartografici del progetto esecutivo recante «Rimessa in coltura di un terreno saldo Art.77, Regolamento Regionale 4/2024 di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n.45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”», con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs. 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, art. 4 Dec. Lgs.vo n. 34 del 03/04/2018, tutelata per legge. E' consentita la trasformazione della superficie oggi invasa da rovi e Pioppi di neoformazione non costituente bosco nell'area in progetto, visto che l'intervento di che trattasi mira al recupero dell'attività agricola, valutato che sussistono i requisiti di cui al Decreto interministeriale 12.08.2021 – Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali – in linea con quanto sancito dall'articolo 3 (criteri minimi) lettera f);
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- V. Per come disposto al comma 1 dell'art. 80 del Regolamento Regionale N. 4/2024, “**Dissodamento dei terreni nudi e saldi**”, che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.